

# COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

**DELIBERAZIONE**

**N. 2**

**ORIGINALE**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione

**Oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE - APPROVAZIONE.**

Addì **DICIANNOVE MARZO DUEMILAVENTUNO**, alle ore **18:00** con le modalità predisposte in via temporanea ed emergenziale in ottemperanza al DL n.18 del 17/03/2020 previa convocazione nei modi e nelle forme di cui al Decreto Sindacale n.3 del 20/03/2020, si è riunito in modalità telematica il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

1) <b>SANTONI ALESSANDRO</b>	<i>Presente</i>
2) <b>BORELLI PIERLUIGI</b>	<i>Presente</i>
3) <b>MONCIATTI GABRIELE</b>	<i>Presente</i>
4) <b>VACCARI LORENZA</b>	<i>Presente</i>
5) <b>BERNARDONI DAVIDE</b>	<i>Presente</i>
6) <b>STEFANINI PAOLA</b>	<i>Assente</i>
7) <b>QUERZOLA SIMONE</b>	<i>Presente</i>
8) <b>SERRA ROBERTO</b>	<i>Presente</i>
9) <b>BICHICCHI MATTEO</b>	<i>Presente</i>
10) <b>SANTI SERGIO</b>	<i>Presente</i>
11) <b>GALEOTTI MARTINA</b>	<i>Presente</i>
12) <b>FABBRI SERGIO</b>	<i>Presente</i>
13) <b>URAGANI GIANCARLO</b>	<i>Presente</i>

E' presente l'assessore esterno Lorenza CAROSI.

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE, **Dr. BARBI PAOLO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ING SANTONI ALESSANDRO - SINDACO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri: **SANTI SERGIO, SERRA ROBERTO, VACCARI LORENZA**

## **OGGETTO: Convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese – Approvazione.**

Durante la trattazione del presente punto, entra il Consigliere Bichicchi Matteo, sono presenti al momento del voto n. 12 Consiglieri.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Sindaco illustra il contenuto della convenzione con la quale si conferisce all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese ed alla sua articolazione "Centrale Unica di Committenza) la competenza all'effettuazione delle procedure di gara ad evidenza pubblica, ai sensi del Codice Dei Contratti (D.Lgs. 50/2016), con le modalità previste nella convenzione stessa. L'adesione alla convenzione è onerosa e prevede una percentuale da corrispondere all'Unione dei Comuni valutata proporzionalmente al valore della procedura di gara.

Interviene il Consigliere Uragani chiedendo ragioni in ordine all'aumento dell'importo che consente al Comune di affidare appalti di Opere Pubbliche, Beni e Servizi con il metodo dell'affidamento diretto fino procedimenti di importo fino ad €.150.000,00; mentre la convenzione precedente prevedeva la modalità di cui trattasi limitandola agli affidamenti con importi inferiori ai €.40.000,00. Chiede infine le ragioni per le quali non è necessario delegare la Centrale Unica di Committenza, per appalti fino ad €.150.000,00. Conclude affermando di ritenere tale importo eccessivamente alto per gli affidamenti diretti.

Il Sindaco replica dicendo che entro i €.150.000,00 euro le gare possono essere esperite dagli uffici interni a seconda degli impegni della Centrale Unica di Committenza. Ciò non incide sul valore delle soglie che sono previste per legge e non possono essere oggetto di modifica alcuna da parte dei regolamentazioni locali. Continua la sua replica affermando che il Comune può decidere di non affidare importi di gara superiore ad €.40.000,00 fino a €. 150.000,00 per ragioni di opportunità materiale e contingente come ad esempio nel caso in cui i termini di conclusione dei bandi non riescano ad essere rispettati con il conferimento alla Centrale Unica di Committenza in quanto la programmazione delle gare non lo consente. In questi casi il Comune può esperire la gara attraverso la sua struttura amministrativa. Conclude sottolineando e chiarendo che le soglie finanziarie sono stabilite tassativamente dalla normativa nazionale che recepisce quella comunitaria: il Comune non ha alcuna competenza nella fissazione di queste soglie, così come per il numero dei soggetti da invitare.

Termina, infine, affermando che le norme sono le stesse, essenzialmente contenute nel D.Lgs. 50/2016, sia per le gare gestite dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese attraverso la Centrale Unica di Committenza, sia per le gara la cui titolarità, anche le procedure, siano a completo carico del Comune.

#### **PREMESSO CHE:**

- la Regione Emilia Romagna con la legge regionale n. 21/12 ha introdotto misure di riforma organizzativa e funzionale, al fine di elevare il livello di qualità delle prestazioni e di ridurre complessivamente gli oneri organizzativi, procedurali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti ad assicurare l'adeguamento delle

funzioni amministrative sul territorio regionale ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, alla luce delle disposizioni di riordino territoriale emanate dal legislatore nazionale;

- tra le finalità perseguite dalla Regione Emilia Romagna si prevede la razionale distribuzione delle funzioni alla luce dei criteri di unicità, semplificazione, adeguatezza, prossimità al cittadino, non sovrapposizione e non duplicazione delle stesse, nonché l'attribuzione tendenziale ad un unico soggetto dell'intera funzione;
- l'art. 1 del D.L. 6 luglio n.95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296
- l'art. 3 comma 1 lett. i) del D.Lgs. 50/2016 definisce "La centrale di committenza" come un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;
- l'art. 3 comma 1 lett. l) del D.Lgs. 50/2016 definisce «attività di centralizzazione delle committenze», le attività svolte su base permanente riguardanti:
  - l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
  - l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
- l'art. 3 comma 1 lett. m) del D.Lgs. 50/2016 definisce «attività di committenza ausiliarie», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
  - infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
  - consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
  - preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
  - gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
- l'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che "le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs. 50/2016."
- l'art. 37 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 dispone che "le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica"
- l'art. 37 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e per le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui

all'articolo 38, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
  - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
  - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- l'art. 7 comma 2 del D.L. 7 maggio 2012 n. 52 convertito in Legge 6 luglio 2012 n. 94 hanno stabilito l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'acquisizione di beni e servizi, di importo pari o superiore a 5.000\*(così ridefinito ai sensi dell'art. 1 comma 130 della L. 145/2018) euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, tramite il mercato elettronico di cui all'art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
  - il punto 1.3 delle linee guida di attuazione ANAC n° 4 del 26/10/2016 (aggiornate con Delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e con Delibera di Consiglio n. 636 del 10/07/2019) recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici» stabilisce che “restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'art. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nelle linee guida”;

#### **DATO ATTO CHE:**

- da aprile 2013 presso la Comunità Montana dell'Appennino Bolognese è stata attivata la Centrale Unica di Committenza per i Comuni aderenti al predetto ambito ottimale;
- in data 22 ottobre 2013 è stato sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, composta dai Comuni di: Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro e Vergato;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 ottobre 2013, n. 211, in sostituzione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 76/2013, è stato approvato il decreto di estinzione della Comunità Montana dell'Appennino Bolognese per trasformazione in Unione dell'Appennino Bolognese, ai sensi dell'art. 32 comma 2 della L.R. n. 9/2013, con decorrenza 1° gennaio 2014;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 dicembre 2013 nr. 244 è stato approvato il piano successorio della Comunità Montana dell'Appennino Bolognese, con il quale è disposta la successione a titolo universale da parte della Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, che subentra all'estinta Comunità montana;

**VISTO** lo schema di convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza, allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

### **CONSIDERATO CHE:**

- la convenzione prevede la delega all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese delle funzioni, dei compiti e delle attività della Centrale di Committenza, quale strumento per l'esercizio congiunto delle corrispondenti attività;
- la convenzione è aperta alla partecipazione di tutti gli Enti facenti parte dell'Unione;
- la convenzione definisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- tale servizio gestirà le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, per conto dei servizi dell'Unione e dei Comuni aderenti, per le quali la normativa vigente, ovvero l'autonoma scelta degli enti aderenti, preveda l'esperimento di una procedura di gara, senza limiti di importo, previa pubblicazione di bando o con lettera di invito. Sono esclusi, di norma, gli affidamenti di cui all'art. 36 co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, (affidamenti fino a 40.000,00 EURO al netto dell'IVA), salva diversa valutazione degli Enti aderenti.
- le funzioni delegate dai Comuni saranno svolte attraverso risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni deleganti, ripartite pro-quota secondo i seguenti criteri percentuali:
  - quota fissa a carico degli Enti aderenti, definita in fase iniziale nella misura di € 2.000,00 (valori precedente convenzione);
  - quota variabile definita percentualmente sugli importi di gara, come segue:
    - 0,30% dell'importo a base di gara fino ad un max di € 2.500,00 per forniture/concessioni di beni e servizi;
    - 0,25% dell'importo a base di gara per lavori fino a importo di € 500.000,00;
    - quota fissa di € 1.500,00 per importi a base di gara superiori ad € 500.001,00);
    - con un valore minimo, che opera anche per le procedure prive di importi a base di gara, pari, per ogni Ente aderente, ad euro di € 225,00;
    - per la sola verifica dei requisiti generali di operatori economici su espressa richiesta del R.U.P del Comune, è prevista una quota fissa di € 200,00.
- tali criteri percentuali potranno essere oggetto di adattamento, con il consenso degli Enti aderenti alla convenzione, a seguito della prima verifica annuale circa l'andamento della gestione del servizio;

**RITENUTO** di procedere in merito, atteso l'interesse di assicurare la continuità delle funzioni svolte dal servizio associato di centrale unica di committenza secondo quanto definito dall'allegata convenzione;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D. Lgs. 267/2000, Tuel.

PRESENTI N° 12      ASTENUTI Nessuno,

VOTAZIONE PALESE: VOTANTI N° 12, FAVOREVOLI N° 12, CONTRARI Nessuno, espressi nei modi di legge

# DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni di cui in parte narrativa, lo schema di convenzione con l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese per l'adesione al servizio associato di Centrale Unica di Committenza, allegato sub a) alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
  2. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese.
  3. **DI DICHIARARE**, con separata e seguente votazione:  
PRESENTI N° 12      ASTENUTI Nessuno,  
VOTAZIONE PALESE: VOTANTI N° 12, FAVOREVOLI N° 12, CONTRARI  
Nessuno, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a causa dell'urgenza, ai sensi dell'art. 134, T.U.E.L. enti locali, d.lgs n. 267 del 18/08/2000.
- .

**UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE**

(Provincia di Bologna)

\*\*\*\*\*

**CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ..... E  
L'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE PER LA  
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI  
COMMITTENZA**

L'anno duemila....., il giorno ..... del mese di ..... , con la presente  
scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge,

**TRA**

Il ..... in qualità di Legale rappresentante del  
Comune di ..... (C.F. ...., P.I. ....) con sede in .....  
Via .....

e

Il Sig. .... nato a ..... (BO) il ....., in qualità di  
Legale rappresentante dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese  
(C.F. 91362080375, P.I. 03346851202) con sede in Vergato (BO) Piazza  
della Pace n. 4;

**PREMESSO CHE,**

- la Regione Emilia Romagna con la legge regionale n. 21/12 ha introdotto misure di riforma organizzativa e funzionale, al fine di elevare il livello di qualità delle prestazioni e di ridurre complessivamente gli oneri organizzativi, procedurali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti ad assicurare l'adeguamento delle funzioni amministrative sul territorio regionale ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed

adeguatezza, alla luce delle disposizioni di riordino territoriale emanate dal legislatore nazionale;

- tra le finalità perseguite dalla Regione Emilia Romagna si prevede la razionale distribuzione delle funzioni alla luce dei criteri di unicità, semplificazione, adeguatezza, prossimità al cittadino, non sovrapposizione e non duplicazione delle stesse, nonché l'attribuzione tendenziale ad un unico soggetto dell'intera funzione;
- l'art. 1 del D.L. 6 luglio n.95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296
- l'art. 3 comma 1 lett. i) del d.lgs. 50/2016 definisce "*La centrale di committenza*" come un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;
- l'art. 3 comma 1 lett. l) del d.lgs. 50/2016 definisce «attività di centralizzazione delle committenze», le attività svolte su base permanente riguardanti:
  - 1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
  - 2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
- l'art. 3 comma 1 lett. m) del d.lgs. 50/2016 definisce «attività di committenza ausiliarie», le attività che consistono nella prestazione



di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

- 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
  - 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
  - 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
  - 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
- l'art. 37 comma 1 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che *"le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs. 50/2016."*
  - l'art. 37 comma 3 del d.lgs. 50/2016 dispone che *"le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante*

*aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica”*

- *l'art. 37 comma 4 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e per le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) **mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza**, ovvero associandosi o consorzandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. <sup>(1)</sup>*
- *l'art. 7 comma 2 del D.L. 7 maggio 2012 n. 52 convertito in Legge 6 luglio 2012 n. 94 hanno stabilito l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'acquisizione di beni e servizi, di importo pari o superiore a 5.000\*(così ridefinito ai sensi dell'art. 1 comma 130 della L. 145/2018) euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, tramite il mercato elettronico di cui all'art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;*
- *Il punto 1.3 delle linee guida di attuazione ANAC n° 4 del 26/10/2016 (aggiornate con Delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e con Delibera di Consiglio n. 636 del 10/07/2019) recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e*

---

*1 comma sospeso fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120 del 2020*

*formazione e gestione degli elenchi di operatori economici» stabilisce che “restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all’art. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all’art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nelle linee guida”;*

- che la Comunità Montana dell'Appennino Bolognese ha istituito il Servizio Associato di Centrale Unica di Committenza alla quale il Comune di \_\_\_\_\_ aveva aderito approvandone la relativa convenzione;
- che l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese è subentrata all'estinta Comunità Montana dell'Appennino Bolognese, svolgendo a favore dei Comuni aderenti tutte le competenze precedentemente attribuite alla stessa, senza soluzione di continuità;
- che è interesse della parti assicurare la continuità delle funzioni svolte dal servizio associato di centrale unica di committenza secondo quanto definito dalla presente convenzione in ordine ai fini, alla durata, alle forme di consultazione degli Enti contraenti, ai rapporti finanziari ed ai reciproci obblighi e garanzie.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue:

#### **ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE**

1. Oggetto della presente convenzione è l'adesione al Servizio Associato di Centrale Unica di Committenza (di seguito C.U.C.) dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, ai sensi all'art. 37 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, fatto salvo quanto previsto in specifiche norme di settore.
2. L'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese accetta la presente delega e si impegna ad esercitare le attività previste con le modalità di cui agli articoli seguenti.
3. La C.U.C. potrà gestire, per conto dei servizi dell'Unione e dei Comuni aderenti, le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture per le quali la normativa vigente, ovvero l'autonoma scelta degli enti aderenti, preveda l'esperimento di una procedura di gara, senza limiti di importo, previa pubblicazione di bando o con lettera di invito. Sono esclusi, di norma, gli affidamenti di cui all'art. 36 co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, (affidamenti fino a 40.000,00 EURO al netto dell'IVA), salva diversa valutazione degli Enti aderenti.
4. In ogni caso le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, verranno effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in premessa espressamente richiamate.
5. Sono esclusi dall'applicazione della presente convenzione gli affidamenti che autonomamente ciascun Comune effettua attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP o da altro soggetto aggregatore di riferimento, nonché agli affidamenti effettuati attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).
6. Sono altresì escluse le spese economiche, secondo la disciplina di ciascun Ente aderente. (si veda determinazione AVCP nr. 4/2011).
7. Con la presente convenzione il Servizio o il Comune aderente intende:

- avvalersi di una struttura organizzativa specializzata nella gestione delle procedure di gara per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in grado di affrontare la sempre maggiore complessità della gestione delle procedure;
- ottenere economie di gestione, mediante specifica programmazione di tipo condiviso, aggregando i fabbisogni e concentrando in un unico procedimento l'acquisizione di forniture e servizi di identica natura e di interesse di due o più Enti;
- perseguire obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza;
- perseguire la semplificazione del procedimento;
- perseguire la standardizzazione della modulistica e dei procedimenti.

## **ART. 2    MODALITA' DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI**

1. Il conferimento all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese di tutte le funzioni di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene senza soluzione di continuità con la precedente convenzione sottoscritta con la Comunità Montana Appennino Bolognese. Non sono ammissibili adesioni parziali alla presente convenzione.

2. Con la sottoscrizione della presente convenzione l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese assume tutte le competenze, le funzioni e svolge le attività di cui all'art.1, qualora alla data di cui al precedente comma non sia già stato pubblicato il bando o inviata la lettera di invito.

3. Gli organi dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese adottano tutti gli atti, nel rispetto dei criteri dettati dalla presente convenzione e dal regolamento di cui all'art. 4.

4. L'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese:

- esercita le competenze delegate dai Comuni, per il tramite di una struttura organizzativa che potrà essere adeguata nel tempo per soddisfare le esigenze degli enti in materia;
- svolge le attività e le funzioni delegate dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni deleganti, secondo quanto previsto ed indicato all' art. 9 della presente convenzione;
- svolge ed esercita le predette attività utilizzando sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali come previsto al successivo art. 5.

### **ART. 3 FUNZIONI DI COMPETENZA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

1. La C.U.C. è priva di personalità giuridica ed è dotata unicamente di autonomia operativa, funzionale agli Enti associati nelle forme di cui alla presente convenzione.

2. Sarà compito della C.U.C. provvedere a:

- valorizzare e promuovere la gestione associata degli appalti di interesse comune per gli Enti aderenti allo scopo di pianificare i fabbisogni, aggregare i bisogni, soddisfare criteri di economicità ed efficacia, accrescere visibilità ed acquisire maggior peso contrattuale negli acquisti dei servizi e delle forniture;
- acquisire, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs 267/2000 e s.m.i. e art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, la determinazione a contrattare dei singoli Enti aderenti corredata dei dati tecnici e dell' annessa documentazione tecnica (ad es.: delibera di approvazione del progetto con quadro economico dell'intervento; capitolato speciale e capitolato d'oneri, la documentazione progettuale, ecc.);

- predisporre, sottoscrivere, pubblicare ed approvare con apposita determinazione, gli avvisi di pre e post-informazione, i bandi di gara, le lettere invito garantendo la conformità alla legge delle norme in essi contenute, vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse;
- collaborare con i responsabili dei singoli Comuni per la formazione dell'elenco delle ditte da invitare nei casi di gare informali e/o pubblicare avvisi di indagine di mercato per manifestazioni d'interesse alla partecipazione alla procedura di gara da parte di operatori economici, con eventuale sorteggio;
- espletare la procedura di gara mediante piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- omogeneizzare gli atti e dell'iter procedurale degli Enti;
- adeguare e semplificare la modulistica standard da utilizzare sia per attività interne all'ufficio sia per l'utenza esterna;
- effettuare costante e adeguato aggiornamento legislativo e formativo;
- nominare le commissioni di gara assicurando il regolare svolgimento dei lavori;
- procedere all'approvazione dei verbali e della graduatoria delle gare;
- adottare la determinazione di aggiudicazione senza impegno di spesa, fermo restando l'assunzione del relativo impegno di spesa da parte dell'Ente interessato;
- trasmettere ai singoli enti le risultanze di gara riservandosi successiva comunicazione di efficacia della suddetta aggiudicazione;
- gestione del contenzioso relativo alle fasi procedurali di propria competenza;

- svolgere attività di supporto nelle fasi antecedenti e successive la gara per la predisposizione di contratti e capitolati, per la definizione di aspetti normativi, consulenze e proposte;
- formare e gestire, su richiesta dei Comuni aderenti, l'elenco dei fornitori per la fornitura di beni e servizi inferiori alla soglia di cui all'art. 36 co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016;
- può curare su richiesta degli Enti aderenti le comunicazioni relative al Sistema informativo Telematico dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture della Regione Emilia-Romagna per il monitoraggio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture relativamente alle attività delegate;

3. La Centrale Unica di Committenza al ricevimento della determinazione a contrattare sopra indicata, prima di avviare qualsiasi procedimento, verificherà se ricorrono i presupposti per l'acquisto tramite le convenzioni di cui all'art. 26 della Legge 488/1999 o mediante il mercato elettronico (Me.Pa. Acquistinrete PA o IntercentER).

In tal caso la Centrale di Committenza ne darà comunicazione all'Ente interessato, che provvederà autonomamente.

#### **ART. 4    REGOLAMENTO    PER    L'ORGANIZZAZIONE    ED    IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

1. L'organizzazione ed il funzionamento del servizio Associato di Centrale Unica di Committenza sono definiti nel Regolamento approvato dalla Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, preventivamente sottoposto ai Comuni aderenti.

2. Eventuali variazioni del predetto Regolamento sono adottate dalla Giunta dell'Unione, previo parere degli Enti aderenti.



3. Il Regolamento definisce nel dettaglio le funzioni e l'organizzazione attribuite alla Centrale Unica di Committenza e quella di competenza dei singoli Comuni.

4. L'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese provvederà all'individuazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza i cui compiti e responsabilità sono stabilite nel regolamento di organizzazione di cui ai precedenti comma.

5. Nel regolamento sono altresì individuate le modalità per l'erogazione degli incentivi da riconoscere al personale della Centrale Unica di Committenza per i compiti svolti nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 113 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

#### **ART. 5 FUNZIONI DI COMPETENZA DEI COMUNI**

1. Rimane di competenza dei singoli Comuni aderenti:

- il mantenimento del ruolo di stazione appaltante;
- la nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
- la predisposizione degli atti progettuali e la loro approvazione;
- l'approvazione della determina a contrarre di cui all'art. 32 comma 2 D.Lgs. 50/2016;
- la predisposizione degli atti che fanno specifico riferimento ai rispettivi bilanci di previsione;
- la gestione di tutte le fasi di esecuzione contrattuale, successive all'aggiudicazione;
- la stipula del contratto e la gestione della fase di esecuzione e di collaudo;

- tutte le responsabilità previste dalla normativa vigente che non siano specificatamente attribuite alla Centrale Unica di Committenza della presente convenzione ed esplicitate nel Regolamento di cui all'art. 4.

2. I Comuni aderenti si impegnano a:

- rispettare i tempi e le modalità di comunicazione con la Centrale Unica di Committenza così come definiti nel regolamento di cui all'art. 4;
- mettere a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni funzionali al corretto esperimento delle procedure di gara, ivi compresa documentazione tecnica, progettuale, etc...;
- previo accordo fra gli Enti, in esecuzione al successivo articolo 6, mettere a disposizione, mediante comando o in altra forma, l'unità di personale presso l'Unione dei Comuni, anche a tempo parziale, per tutta la durata della presente convenzione;
- a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato;

#### **ART. 6            PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ**

1. I Comuni comunicano alla C.U.C., entro il 30 Novembre di ogni anno, l'elenco delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture che si intendono effettuare nell'anno successivo, fatta salva la possibilità in corso d'anno di apportare modifiche e/o integrazioni, onde consentire di pianificare i carichi di lavoro e programmare le attività del servizio associato.

#### **ART. 7            SEDE E DOTAZIONE ORGANICA**

1. La Centrale Unica di Committenza ha sede presso l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese.
2. La dotazione di personale assegnata al servizio è definita dall'Unione, in funzione della programmazione delle attività previste.
3. In caso di necessità per lo svolgimento dei compiti delegati, la dotazione può essere integrata prioritariamente avvalendosi del personale che i Comuni aderenti trasferiscono/comandano e/o convenzionano con l'Unione dei Comuni.
4. La struttura della Centrale Unica di Committenza può avvalersi, sotto il profilo gestionale, di consulenza e di monitoraggio, di un gruppo di Coordinamento tecnico composto da un rappresentante dell'Unione dei Comuni e da due rappresentanti dei Comuni aderenti, scelti in caso di mancato accordo fra i Comuni aderenti, dall'Unione dei Comuni.

#### **ART. 8      RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE**

1. L'Unione dei Comuni provvede annualmente entro il 31 dicembre, a comunicare ai Comuni aderenti, la proposta adottata dalla Giunta del bilancio preventivo delle funzioni della Centrale Unica di Committenza relativo all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività ad essa delegate, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d'investimento, comprese quelle a carico dei Comuni aderenti.
2. L'Unione dei Comuni predispone entro le annuali scadenze previste per i conseguenti adempimenti di bilancio un preconsuntivo della spesa da trasmettere ai singoli Comuni per gli opportuni assestamenti di bilancio.

3. In occasione di ogni procedura la C.U.C. comunicherà l'importo riferito alla quota variabile di cui al successivo art. 9 comma 2 nonché alle spese documentali afferenti la procedura, al fine della relativa liquidazione da parte dei Comuni che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla conclusione del procedimento di gara.

4. Eventuali contestazioni dovranno essere comunicate per iscritto all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese. Le eventuali divergenze saranno risolte dalla Giunta dell'Unione dei Comuni, integrata con i Sindaci dei Comuni aderenti.

#### **Art. 9 RIPARTO DELLE SPESE**

1. Le spese della C.U.C. sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il suo funzionamento.

2. Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell'Unione dei Comuni e saranno ripartite tra gli Enti che fruiscono dei servizi resi dalla C.U.C.. Il riparto delle spese anzidette è così determinato:

- quota fissa a carico degli Enti aderenti, definita in fase iniziale nella misura di € 2.000,00 (valori precedente convenzione).
- quota variabile definita percentualmente sugli importi di gara, come:
  - 0,30% dell'importo a base di gara fino ad un max di € 2.500,00 per forniture/concessioni di beni e servizi;
  - 0,25% dell'importo a base di gara per lavori fino a importo di € 500.000,00;
  - quota fissa di € 1.500,00 per importi a base di gara superiori ad € 500.001,00);

- con un valore minimo, che opera anche per le procedure prive di importi a base di gara, pari, per ogni Ente aderente, ad euro di € 225,00;
- per la sola verifica dei requisiti generali di operatori economici su espressa richiesta del R.U.P del Comune, è prevista una quota fissa di € 200,00.

3. Saranno inoltre computate le spese relative a:

- incentivi da riconoscere al personale della Centrale Unica di Committenza di cui all'art. 113 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;
- rimborso della quota di contribuzione a favore dell'ANAC determinata a seguito dell'acquisizione del CIG della gara;

4. Le specifiche quote di spettanza di ciascun Ente aderente dovranno tenere conto della spesa del personale eventualmente comandato presso la Centrale Unica di Committenza.

5. Le spese vive interessanti l'acquisizione di un lavoro, servizio o fornitura, quali ad esempio: eventuali spese di pubblicazione non a carico della ditta aggiudicataria; affidamenti di incarichi o di consulenze; spese per prove pratiche valutative svolte in sede di gara; rimangono a totale carico dell'Ente interessato e dovranno essere rimborsate all'Unione dei Comuni a seguito della rendicontazione di cui all'art. 8 comma 3.

6. La quota fissa, così pure i criteri percentuali di cui al comma 2 potranno essere oggetto di adattamento, revisione o rimodulazione da parte della Giunta dell'Unione, a seguito della stima delle spese di gestione conseguente alla programmazione delle attività del servizio in funzione del numero di enti aderenti.

#### **ART. 10 CONTENUTI E PERIODICITA' DELLE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI COMUNI ADERENTI**

1. L'Unione dei Comuni adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni semestrali sull'andamento della gestione da trasmettersi ai Comuni aderenti.

2. La competenza per la verifica del funzionamento della Centrale Unica di Committenza, è della Giunta dell'Unione dei Comuni, integrata con i Sindaci dei Comuni aderenti, che si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti.

3. Alla seduta di Giunta potrà essere invitato il Responsabile della Centrale Unica di Committenza.

#### **ART.11 PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI**

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione dei Comuni potrà stipulare convenzioni con altri Enti o soggetti privati, quest'ultimi in quanto tenuti all'osservanza in tutto o in parte del codice dei contratti, per l'erogazione di servizi di competenza della Centrale Unica di Committenza.

2. La presente convenzione è pertanto aperta alla adesione di altri Enti appartenenti alla Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, senza necessità di ulteriori atti da parte degli Enti originariamente aderenti.

3. Gli Enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota forfettaria stabilita dalla Giunta dell'Unione dei Comuni, tenuto conto del tempo necessario ad erogarli e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

#### **ART.12 DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione ha decorrenza immediata ed ha durata indeterminata come previsto dall'art 7 co. 2 dello Statuto dell'Unione dei Comuni.

2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

#### **ART.13 RECESSO E REVOCA DELLA DELEGA DELLE FUNZIONI**

1. Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberato dal Comune entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° Gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto il Comune provvede, d'intesa con l'Unione dei Comuni, a regolare gli eventuali profili organizzativi e successivi.

2. Non è consentito il recesso parziale dalla presente convenzione.

#### **ART.14 CONTROVERSIE**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli aderenti alla presente convenzione, in caso di difforme e contrastante interpretazione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

#### **ART.15 REGISTRAZIONE**

1. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. il Comune di .....

Firmato digitalmente

Per l'Unione dei Comuni  
dell'Appennino Bolognese

Firmato digitalmente

# COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

*CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA*

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese - Approvazione.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile di Area, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

---

---

---

Li, 18.03.2021

IL RESPONSABILE DI AREA

Geom. Moreno SANTARINI

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE AREA CONTABILITA' E BILANCIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

---

---

---

Li, 19.03.2021

IL RESPONSABILE AREA CONTABILITA' E BILANCIO

Giulia Celsa NALDI



**COMUNE DI  
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO**

*CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA*

**DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE  
N. 2 del 19/03/2021**

OGGETTO:

**Convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese - Approvazione.**

Letto, approvato e sottoscritto.

**FIRMATO  
IL SINDACO  
ING SANTONI ALESSANDRO**

**FIRMATO  
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
DR. BARBI PAOLO**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*